



Comune di Riomaggiore

Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18
Febbraio 2015*

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1** - Oggetto
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Titolarità della concessione e soggezione al canone
- Articolo 4** - Tipi di occupazione
- Articolo 5** - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
- Articolo 6** - Occupazioni occasionali
- Articolo 7** - Occupazioni abusive

TITOLO II - ISTANZE E CONCESSIONI

- Articolo 8** – Istanze
- Articolo 9** – Concessioni
- Articolo 10** - Procedure
- Articolo 11** - Subentro nelle concessioni
- Articolo 12** - Proroghe e rinnovi
- Articolo 13** - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione
- Articolo 14** - Decadenza ed estinzione della concessione

TITOLO III – TARIFFA E CANONE (C.O.S.A.P.)

- Articolo 15** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 16** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 17** - Determinazione delle tariffe
- Articolo 18** - Determinazione del canone
- Articolo 19** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 20** – Esenzioni.
- Articolo 21** - Agevolazioni e commisurazione del canone per occupazioni particolari
- Articolo 22** - - Dilazione e sospensione del pagamento

TITOLO IV ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 23** - Accertamenti -Recupero canone - Applicazione delle indennità e delle Sanzioni
- Articolo 24** - Sanzioni e indennità
- Articolo 25** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 26 - Autotutela

Articolo 27 - Riscossione coattiva

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 28 - Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 29 - Pubblici Esercizi

Articolo 30 – Cauzione

Articolo 31 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

**Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio del Comune e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, la misura della tariffa di occupazione in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone (C.O.S.A.P.), le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

2. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce:

- a) “occupazione di suolo pubblico” qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
- b) “concessione”, il provvedimento mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni di suolo pubblico gli accessi e le diramazioni stradali.
- c) “canone COSAP”, il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Riomaggiore che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione deve essere

restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Servizi competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica.

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere, di norma, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo casi d'urgenza accertati con determinazione del Responsabile del Servizio.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 3

Titolarità della concessione e soggezione al canone

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e di norma può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi.

2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. Gli atti di concessione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), e dagli articoli 29 e 30 della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. Sono considerate temporanee anche le occupazioni effettuate con tende, che devono avere un'altezza quantomeno di metri 2,10, e quelle con piante collocate al limite dello spazio concessionato a prescindere dalla loro misura.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle secondo quanto disposto dal successivo articolo 13 per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 **Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dall'Ente
2. La violazione del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione, nella misura massima, di cui all'articolo 7-bis del T.U.E.L.

Articolo 6 **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di

- somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio Protocollo. La Giunta potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 7

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- occasionali di cui all'art 6 per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
- eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente ;
- protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dall'art. 11 od effettuate oltre i termini previsti in detto articolo.

2. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligo di corrispondere l'indennità fissata nell'art. 26 comma 2 lettera a) il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

3. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone concessorio ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.

TITOLO II - ISTANZE E CONCESSIONI

Articolo 8

Istanze

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare

dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare con planimetria allegata;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'archivio comunale.

4. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

5. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

6. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista dall'art. 6.

Articolo 9 Concessioni

1. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi previsti nell'art. 8 comma 2;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 6.

2. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

3. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

4. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

5. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 10 – PROCEDURE

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande al protocollo generale dell'Ente.

Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nell'ipotesi di occupazione temporanea, trasmette all'interessato apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità ed incompletezza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Ente della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio competente.

Nel caso in cui si rendesse necessaria, per il rilascio delle concessioni di cui sopra, l'effettuazione di pratiche presso l'Ufficio Tecnico e/o presso l'Ufficio di Polizia Municipale, il responsabile del procedimento potrà sospendere la pratica per il rilascio della concessione per il periodo necessario.

Il provvedimento di concessione è rilasciato previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri: marca da bollo, eventuali spese di sopralluogo, spese per il rilascio del cartello passo carrabile.

L'atto di concessione deve contenere:

- a) le generalità, la residenza ed il domicilio del concessionario;
- b) l'ubicazione e l'ampiezza dello spazio concesso;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
- d) la destinazione d'uso;

- e) le eventuali condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone e gli altri obblighi di cui al presente Regolamento.

7. La concessione viene sempre accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio tecnico comunale;
- c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

8. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito.

Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

- 10. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di Legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 11

Subentro nelle concessioni

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 8 comma 3 e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di voltura della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 12

Proroghe e rinnovi

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza della stessa, può ottenerne la proroga o il rinnovo.

2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Le domande di rinnovo devono essere presentate nei termini e con le modalità di cui al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle occupazioni di cui al successivo comma. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Le concessioni scadenti al 31/12 relative ad occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi (c.d. Dehors), sono automaticamente rinnovate qualora il titolare, entro il 31/01 dell'anno successivo, presenti al competente ufficio autodichiarazione attestante l'immutata consistenza dell'occupazione, accompagnata dalla ricevuta di versamento dell'intero canone, ovvero della prima rata dello stesso nel caso in cui ne sia consentita la rateizzazione. In caso di variazione della consistenza dell'occupazione rispetto a quanto indicato nell'atto concessorio originario, la domanda di rinnovo, predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 7, dovrà comunque essere presentata entro il 31/01.

Articolo 13

Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2. L'Amministrazione Comunale con atto motivato può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune stesso modificare o sospendere il provvedimento di concessione già rilasciato.

3. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) nei casi di cui al comma precedente se non è stato possibile modificare o trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto).

4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della

data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) l'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione ed a norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli che ne fanno previsione.
2. La quota residua del canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituita.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
 - c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
 - d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

TITOLO III - TARIFFA E CANONE (C.O.S.A.P.)

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 16

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie

tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante

Articolo 17 **Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 18 **Determinazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Per le occupazioni permanenti, :
 - a) il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione;
 - b) la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione;
 - c) in caso di rinnovo della concessione nei termini prescritti il canone dovuto per il completamento dell'anno viene computato nella misura annuale ordinaria dedotto quanto eventualmente già in precedenza corrisposto.
3. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente

dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato considerando una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle sovrastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche. Nel caso di distacco dall'esercizio delle merci esposte, ma tali da impedire il libero e pubblico godimento dell'area ricompresa tra le merci e l'esercizio anche quest'ultima area verrà assoggettata al canone;
- 7.

Articolo 19

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee:

- il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
- qualora l'importo del canone superi Euro 400 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni permanenti:

- il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
- per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;
- per importi superiori a Euro 400 è ammessa la possibilità del versamento rateale sulla base di apposita determinazione.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa ai sensi dell'articolo 12, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 26 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Art. 20
ESENZIONI

1- Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti non commerciali per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- c) le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) i parcheggi e i passi carrabili riservati a portatori di handicap;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere, culturale, assistenziale o sportivo, purché senza finalità di lucro.
- o) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili max 30 cm di diametro e/o di sporgenza (fatto salvo per i titolari di concessioni per i quali, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento non si applica la presente esenzione);
- p) occupazione sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

q) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento , di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;

r) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.

s) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purchè costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;

In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;

Articolo 21

Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dall'art. 63 comma 2 lett. f) del D.Lgs 446/1997.

2. Nel caso di netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse il pagamento del canone deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero complessivo delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In tutti i restanti casi in cui cavi e condutture installati sul suolo e nel sottosuolo sono contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo di dette infrastrutture deve corrispondere un canone commisurato alla propria utenza.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale o con le altre modalità indicate dal Concessionario del Servizio di riscossione.

5. Le aziende di erogazione di pubblici servizi sono tenute a denunciare la consistenza di tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e tutte le variazioni rispetto all'originaria denuncia dovranno essere prodotte entro il mese di gennaio dell'anno successivo per consentire eventuali conguagli.

6. Le occupazioni effettuate per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

Articolo 22

Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

TITOLO IV ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 23

Accertamenti - Recupero canone - Applicazione delle indennità e delle sanzioni

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone sono effettuati dalla società concessionaria del servizio ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 il Responsabile dell'Entrata imputabile a canone di occupazione di suolo pubblico nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

3. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

4. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

Il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate e le integrazioni formali e sostanziali previste al comma 2.

Articolo 24

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni ai titoli I - II e III del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dall'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 20%, considerando a tal fine permanenti le occupazioni

abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale le occupazioni abusive temporanee;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;

3. Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria, di cui al comma precedente, è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5 Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, il pagamento in misura ridotta, fissato dalla Giunta Municipale, non potrà comunque superare il 50% dei detti canoni.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino previste nell'articolo 27, sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 25

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio al Servizio Mobilità . In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio

dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguita la confisca delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 143, comma 1, della legge regione Liguria 3 gennaio 2007, n. 1.

Articolo 26

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante ingiunzione come previsto dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 28

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

3. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e

rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio comunale la cui durata è di anni 9.

4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso passo carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente.

Articolo 29 **Publici Esercizi**

I Publici Esercizi in ogni caso, nel periodo di chiusura, devono rimuovere gli oggetti e altro materiale che occupa il suolo pubblico.

Art. 30 **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il Comune ha la facoltà di prescrivere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo a garanzia dell'eventuale risarcimento, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivarne danni alla proprietà comunale o a terzi od in particolari circostanze che lo giustifichino. L'importo della cauzione dovrà essere rapportata alla superficie occupata e sarà stabilito dall' Ufficio competente.

2. La cauzione non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento Amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 gg. dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 31 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.

Il presente Regolamento entra in vigore per le concessioni rilasciate per l'anno 2015.

Allegato A)

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Le tariffe sono di competenza dalla Giunta comunale

	OCCUPAZIONE PERMANENTE	OCCUPAZIONE TEMPORANEA
I categoria - Via dell'Amore, Via San Giacomo, Via Lo scalo fino all'intersezione con Via Birolli, compresa Punta Bonfiglio (Waterfront)		
II categoria – Via Discovolo dal numero civico 280 all'intersezione con Via Birolli, Via Birolli, Via Colombo, Piazza Rio Finale		
III categoria – Tutte le altre		
Attività edilizia		

COEFFICIENTI

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	OCCUPAZIONE PERMANENTE	OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Passi carrabili		
Passi carrabili in utilizzo a terzi		
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		
Occupazioni con tende fisse o retrattili		
Cartelli pubblicitari e biglietterie		
Pubblici esercizi con spazi senza strutture		
Pubblici esercizi con dehors totalmente aperti		
Pubblici esercizi con dehors chiusi		
Esercizi commerciali ed artigianali		

Occupazione del suolo comunale poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		
Occupazione del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni ed a iniziativa politica se l'area occupata eccede i 10 mq		
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto		
Attività edilizia		
Altre attività		

OCCUPAZIONE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

I Categoria: per ogni KM lineare o frazione	
II Categoria: per ogni KM lineare o frazione	
III Categoria: per ogni KM lineare o frazione	
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi	

RIMESSAGGIO BARCHE

su struttura e in V. di Corniglia € _____ per metro lineare

al suolo € _____ per metro lineare